

**Finanze e Tributi – in genere – Legge 7 gennaio 1929, n. 4 – particolare facoltà di perquisizione locale in materia tributaria – presenza e collaborazione di personale dell’Agenzia delle Entrate – legittimità – possibilità di costituzione come parte civile dell’Agenzia - irrilevanza.**

Cass. Pen., Sez. III, 11.11.2014 (dep. 10.02.2015 ), n. 5923, Pres. Fiale, Rel. Di Nicola, P.M. (conf.) Mazzotta.

Ai fini della esecuzione della speciale perquisizione locale prevista dall’art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la polizia giudiziaria può legittimamente avvalersi, trattandosi di operazione che richiede specifiche competenze tecniche, di personale dell’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando che tale amministrazione sia abilitata a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale per i reati accertati. (In motivazione, la Corte ha specificato che la tutela degli interessi civili dell’ente è di competenza di organi distinti dai funzionari ai quali la legge conferisce il potere di accertare e reprimere le violazioni fiscali) (1)

(1) La massima concerne una pronuncia emessa a seguito di ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale della libertà di Cuneo che aveva confermato il decreto di sequestro disposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

In particolare, il collegio cautelare aveva ritenuto che, in base al combinato disposto dell’art. 57 c.p.p. e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche il personale dell’Agenzia delle Entrate fosse in possesso non solo della qualifica di ufficiale e agente di polizia tributaria, ma anche della qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Contro tale provvedimento veniva esperito ricorso in Cassazione, nel quale il ricorrente lamentava che era vietata la partecipazione all’esecuzione del decreto di perquisizione di persone, come i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, sprovviste della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, con la conseguente illegittimità del disposto sequestro. Inoltre, secondo il ricorrente, i predetti funzionari non sarebbero stati soggetti terzi rispetto all’atto da compiere, in quanto incardinati in un’amministrazione legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale con riferimento alle violazioni accertate, anche in conseguenza dei mezzi di prova alla cui esecuzione essi avevano illegittimamente partecipato.

La Suprema Corte, nel giudicare tali rilievi infondati, richiama, in primo luogo, l’art. 348 c.p.p., comma 4, secondo cui “la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o su delega del pubblico ministero, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”. Pertanto, non sarebbe discutibile la legittimità dell’intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, così come la loro specifica competenza tecnica in materia di evasione di imposta, in ragione, tra le altre cose, degli artt. 32 e 33 della legge n. 4 del 1929 che autorizzano la polizia tributaria (della cui qualifica al personale dell’Agenzia delle Entrate neppure il ricorrente dubita) ad eseguire perquisizioni locali in presenza di violazioni di leggi finanziarie costituenti reato. Inoltre, con il decreto di perquisizione il p.m. aveva delegato espressamente la locale sezione di p.g., unitamente all’Agenzia delle Entrate di Cuneo, “essendo del tutto irrilevante che tali funzionari facessero parte di un’amministrazione abilitata a costituirsi parte civile, dovendosi scindere le attività dei funzionari dalla tutela degli interessi civili dell’ente nel processo penale che compete, in particolare, a chi ne abbia la rappresentanza legale”. (G. Carbone).

